



ORDINE DEGLI INGEGNERI di FORLÌ-CESENA

Seminario:

“Etica e deontologia nell’ attività professionale”

20 novembre 2014 ore 14.00 - 19.00

presso :

CEDAIIER - Via Maestri del Lavoro d’Italia, n.129 FORLIMPOPOLI

Relatori :

Ing. Claudio Dolcini

Ing. Norberto Fantini

Avv.to Giancarlo Farolfi

Ing. Mauro Valdinosi

Ing. Paolo Zarlenga

Organizzazione: Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena



Programma:

- 14.00 *Registrazione partecipanti*
- 14.15 **Ing. Andrea Bassi**, *Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena*
Saluti ed introduzione
- 14.30 **Ing. Claudio Dolcini**, *Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena*
Deontologia ed etica professionale Circ. C. N. I. 375 14-5-2014
- 15.30 **Ing. Paolo Zarlenga**, *Presidente Consiglio di Disciplina Ingegneri di Forlì-Cesena*
Consiglio di disciplina - I procedimenti disciplinari e sanzionatori
- 16.15 **Avv. Gian Carlo Farolfi**, *Avvocato*
Commenti al codice deontologico - Casi di violazione frequente
- 17.00 **Ing. Mauro Valdinosi**, *Ingegnere*
Compensi professionali: dalla lettera di incarico alla determinazione degli onorari.
- 18.30 **Ing. Norberto Fantini**, *Consigliere Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena*
Conclusioni.
- 19.00 *Fine lavori*



ORDINE DEGLI INGEGNERI di FORLÌ-CESENA

“Etica e deontologia nell’ attività professionale”

Ing. Mauro Valdinosi.

Compensi professionali:

dalla lettera di incarico alla determinazione degli onorari.

Sintesi della relazione:


- *Lettera d’incarico*
- *Calcolo della parcella*
- *Polizza assicurativa*



1. Lettera d’incarico

perché la lettera di incarico ??

Seguiamo un percorso opposto da quello logico:

Fine  all’inizio della storia (dei *compensi professionali*)

Usiamo il termine “*compensi professionali*” e non “Tariffa Professionale”

Circolare CNI 07/08/2014



Il Consiglio Nazionale, considerato il continuo succedersi di istanze di chiarimento da parte dei Consigli degli Ordini territoriali sulla C.d. attività di *opinamento* degli onorari dei professionisti iscritti all'albo, ritiene opportuno offrire ulteriori elementi di analisi su una materia sensibile e complessa, [*omissis*]

[*omissis*]quadro riepilogativo sulla interpretazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari di interesse per la professione nella valutazione delle procedure per il rilascio dei pareri “sulla liquidazione di onorari e spese”.



OBBLIGO DEL PREVENTIVO

La recente normativa in materia di compensi professionali, indica che il **compenso** per le prestazioni professionali **deve essere pattuito**, meglio se per iscritto, al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un **preventivo di massima**, con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

- stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

L'art.9 del decreto legge *n.1/2012*, come convertito dalla legge *n.27/2012*,


ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate,

nonché le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviavano alle tariffe.

Da ciò deriva che il sistema oggi vigente per la determinazione del compenso del professionista è basato sulla **libera contrattazione tra le parti** e, solo in mancanza di accordo, sulla liquidazione ad opera del giudice


Quindi il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito

al momento del conferimento dell'incarico stesso



LETTERA DI INCARICO.

e se ci troviamo nel caso di :



ASSENZA DI PREVENTIVO E CONSEGUENZE

L'art. I, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone che



"L'assenza di prova del preventivo di massima ...[omissis], costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso", ovvero di una situazione di "sfavore" per il professionista che non abbia comunicato al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso.

Lo scopo del Legislatore è chiaro: sollecitare il professionista a fornire sempre un preventivo di massima, pena le possibili negative ricadute, in chiave sanzionatoria, in sede di liquidazione giudiziale.

Ma...

La disposizione in esame, tuttavia, va applicata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e non già dai singoli Consigli dell'Ordine, la cui valutazione si ferma, invece, alla verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista.

...[omissis] ...quanto ai riflessi di natura deontologica, per la eventuale mancata comunicazione del preventivo, pur in presenza di espressa previsione legislativa, l'adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista è rimessa alla valutazione discrezionale dell'organismo competente (oggi: Consiglio di disciplina territoriale).

OBBLIGATORIETA' DEL PARERE DI CONGRUITA' DOPO IL DL n.1/2012

L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, non ha determinato una automatica abrogazione della facoltà dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" dei professionisti.

L'abrogazione normativa ha colpito, in sostanza, solo le disposizioni che rinviano all'istituto tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, ma non anche il potere di accertamento della congruità dell'onorario, riservato agli Ordini professionali.

La riforma non ha, pertanto, eliso la funzione istituzionale dei Consigli degli Ordini territoriali, di verifica della corretta determinazione dei compensi professionali, ma ha inciso solamente sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento.

Il "**parere di congruità**", sulla base della normativa vigente, **resta obbligatorio**:

- per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento della ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente;
- per il giudice che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà "sentire" necessariamente l'avviso del Consiglio dell'Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del "quantum".
-

opinamento

spesso si nota, nella disciplina regolamentare degli Ordini territoriali, l'utilizzo di molteplici espressioni, per indicare l'atto conclusivo della procedura di validazione delle parcelle professionali:

opinamento / validazione / taratura / liquidazione ecc.

Le denominazioni utilizzate non rivelano differenze significative: sono infatti riconducibili al cosiddetto:

"parere di congruità"

ovvero la verifica tra le prestazioni effettivamente svolte dal professionista e l'importo del compenso professionale, come calcolato dal Consiglio dell'Ordine.



Nel vigente sistema normativo il “*parere di congruità*” non trova un riscontro letterale.

La normativa fa riferimento semplicemente al termine : *parere – vedi*

legge n.1395/1923, art. 5;

ART. 5

Gli iscritti nell’Albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) Procedere alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’Albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni.
- 2) Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale.
- 3) Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.
- 4) Vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

art. 2233 c.c. - art. 636 c.p.c.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E RUOLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Nel caso in cui il professionista, al fine di promuovere un decreto ingiuntivo, chieda, invece, all’Ordine la vidimazione degli onorari, quest’ultimo potrà fare riferimento, in assenza di accordi, ai parametri, di cui al **DM 140/2012**.

I ricorda che il decreto-legge n. 1/2012 ha determinato **il venir meno del precedente sistema tariffario** ovvero l’abrogazione delle tariffe

La normativa vigente, venuto meno il sistema vincolante della tariffa, **valorizza l’accordo delle parti**.

Si ribadisce che è **fatto divieto (agli iscritti e agli Ordini territoriali) fare riferimento alla tariffa professionale come parametro per la valutazione della congruità dei compensi**.

Appare chiara quindi la inopportunità di ricorrere a specifiche delibere dei Consigli degli Ordini territoriali in materia tariffaria, anche nella ritenuta assenza di altri criteri.

Tali delibere, a giudizio dei più ed seguito della caducazione della obbligatorietà delle tariffe, sono divenute inapplicabili oltreché anacronistiche; inoltre non sembra possibile che l’Ordine territoriale si possa esprimere, **indipendentemente da ciò che è stato pattuito tra le parti**, individuando un compenso in contrasto con quello già definito dalle parti.

I Consigli degli Ordini devono allora, in ogni caso, astenersi da condotte che violino il principio della centralità dell’accordo negoziale, al fine di ripristinare l’abrogato sistema tariffario.

DATA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La normativa applicabile nel periodo intertemporale, ovvero di passaggio dal sistema tariffario a quello basato sulla libera contrattazione delle parti: **DM 140/2012**

La sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite ritiene che si debba applicare la disciplina del DM 140/2012 **anche ai casi in cui le attività professionali si siano in parte svolte o siano iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario** (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del DM 140/2012 (**ovvero il 23 agosto 2012**).



L’Ordine, a livello di principio, non condivide l’orientamento assunto dalla Cassazione, ma ritiene comunque doveroso rispettarne i dettati.

ASSENZA DI PREVENTIVO E CONSEGUENZE

L’art. I, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone che *“L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”*.

Come già accennato nel parere allegato alla circolare CNI n.388/2014, si è in presenza di **una previsione di “sfavore”** per il professionista che non abbia comunicato al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso, come imposto dall’art.9 , comma 4, del DL n.1/2012.

La disposizione in esame, **non va applicata dai singoli Consigli dell’Ordine**, la cui valutazione si ferma, invece, alla verifica di rispondenza tra l’onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista.

Quanto ai riflessi di natura deontologica, per la eventuale mancata comunicazione del preventivo, pur in presenza di espressa previsione legislativa, l’adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista è rimessa alla valutazione discrezionale dell’organismo competente (oggi: Consiglio di disciplina territoriale).

COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI

In osservanza delle disposizioni di cui all’art, 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, come convertito dalla legge n. 134/2012 , e dell’emanazione del **decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143** (*“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”*)’ **dal 21 dicembre 2013** (data di entrata in vigore del decreto) **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare quest’ultimo decreto per la determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria.**

lettera di incarico

Una lettera di incarico deve contenere gli elementi minimi :

Parti interessate

Committente

Progettista

Oggetto dell’incarico:

descrizione dettagliata dell’incarico

Prestazioni dei professionisti

Compensi e rimborsi spese

Altri eventuali elementi

Pagamenti

Modalità di pagamento

Varie

Vedi allegato 1



Volutamente sbagliata la lettera allegata: no riferimento alle tariffe.

ALLEGATO 1 LETTERA DI INCARICO

Lettera d’incarico

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E _____.

1 Parti interessate

Committente: *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena*, legale rappresentante *Ing. Lucio Lelli*, con sede in *Cesena* Via *Marconi* n° 143/49, codice fiscale e P. IVA *12345678404*, di seguito chiamato semplicemente committente,

Progettista: Dott. Ing. *Mauro VALDINOSI* iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena al n° *000* Codice fiscale *VVVMMM99S11C573W* e Partita IVA *01234567408*, con studio in *Cesena* Via *Chiaramonti* n° 4/4, di seguito chiamato semplicemente *professionista*.

2 Oggetto dell’incarico:

Il committente affida al professionista, che accetta, il seguente incarico:

- Progettazione – *descrizione dettagliata dell’incarico* – inerenti la *-descrizione intervento-* sito in *Cesena*, Via *xxxxxxxxxxxxxxxx*.

3 Prestazioni dei professionisti

Le prestazioni del professionista saranno le seguenti:

a) *Progettazione* -----

b) *Direzione Lavori* -----

Le prestazioni di cui sopra si intendono comprensive *anche di* _____

Dalle prestazioni di cui sopra risultano escluse le ulteriori prestazioni professionali accessorie quali:

- *Specificare le escluse*

4 Compensi e rimborsi spese

Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante al professionista, desunto dal testo unico di ~~tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’Ingegnere e dell’Architetto (legge 2-3-1949, n°143, e successivi aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni)~~, viene stabilito nei seguenti importi:

a) *progettazione architettonica* nella misura pari a € _____

descrizione del calcolo tariffario

Si precisa che tali importi risultano comprensive di rimborsi *spese quali* -----



5 Rimborso spese accessorie ed anticipazioni

Dalle spese di cui al punto precedente sono escluse quelle accessorie e le eventuali anticipazioni quali: bolli, versamenti richiesti dalle varie amministrazioni ecc.....

Lettera d'incarico

6 Varianti

Il professionista si impegna ad introdurre nel progetto, fino _____ (*es progetto preliminare*) le modifiche richieste dallo stesso; successivamente le eventuali varianti _____ richieste saranno compensate a parte *con importi* _____

7 Pagamenti

Il pagamento dei compensi e dei rimborsi - oltre all'I.V.A. se dovuta e al contributo INARCASSA - avverrà, a seguito di apposite fatture presentate dal professionista, nel corso delle prestazioni secondo le seguenti scadenze con pagamenti entro xxx gg. dall'emissione delle stesse:

- xx% alla firma del presente disciplinare;
- xx% alla approvazione della progettazione;
- xx% alla fine dei lavori;
- Il saldo (xx%) al collaudo e/o all'agibilità

8 Varie

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità -----.

~~Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla tariffa professionale (Legge 143/49 e successive modifiche integrazioni)~~

Redatto, letto e sottoscritto in doppio originale il mese anno in XXXXXX.

IL COMMITTENTE

I PROFESSIONISTI



2. Calcolo della parcella

Riferimento al DM 140/2012.

Vedi allegate tabelle

Riferimento a l. 143/49

Lo schema da seguire è riportato nel:



ORDINE DEGLI INGEGNERI
della provincia di FORLÌ-CESENA
Via Bruni n° 3 – 47100 FORLÌ

COMPENDIO ALLA TARIFFA

COMPENDIO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE

NORME INTERPRETATIVE ALLA T.P.

TARIFE INTEGRATIVE DELIBERATE DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA



1. GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI

A) CONTENUTI DELLA PARCELLA

La parcella, al fine di individuare gli elementi di definizione e di calcolo, necessita dei seguenti contenuti:

- oggetto della prestazione
- le date dell'incarico e della prestazione
- la tariffa vigente (ovvero il D.M. di riferimento)
- tipo di onorario (a percentuale, a quantità, a vacanza e a discrezione così come dall'art. 2 della tariffa)
- con riferimento agli onorari a percentuale lettera a) art. 2 della tariffa devono essere indicati:
- importo lavori ***1B***
- classe e categoria (casi come indicato all'art.14 della tariffa) ***C***
- percentuale di applicazione ***D***
- le prestazioni parziali e le aliquote relative così come tab.B ***E***
- il riferimento agli artt. 4, 6, 13 per il rimborso spese ***F***

B) IMPORTO LAVORI

E' non sempre di facile determinazione. Si individuano tre casi:

- a) sola progettazione;
- b) sola direzione lavori;
- c) progettazione e direzione lavori;
- d) collaudo.

- caso a)

per l'importo dei lavori si intende quello stimato e riferito ai reali prezzi di mercato. Tale importo non può essere integrato dall'aumento d'asta.

- casi b), c), d)

per l'importo dei lavori si intende il cosiddetto "consuntivo lordo dell'opera", esso comprende:

- l'importo delle riserve
- l'importo del compenso revisionale
- non deve essere depurato delle eventuali detrazioni operate dalla D.L. in sede di stato finale.

Nel caso di strutture, in tutto o in parte prefabbricate, prodotte fuori opera da ditte diverse dall'appaltatore, l'importo delle stesse viene considerato nelle opere strutturali se il calculatore generale sottoscrive anche il calcolo di quelle strutture assumendone così la responsabilità progettuale; se il calcolo è firmato da altro progettista, al calculatore generale competono relativamente alla parte delle strutture prefabbricate, le sole aliquote a) e b) della tab. B.

Nel caso di impianti di servizi generali all'interno di edifici l'importo deve ritenersi al netto delle assistenze murarie.

In assenza di un preventivo si dovrà fare riferimento a costi correnti di mercato desumibili dai parametri sotto esposti (definiti dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena).



Volumetria

NOTE ESPLICATIVE

Schema di calcolo
 Volume = A base x Hm:

Per la determinazione dei parametri si fa riferimento alle indicazioni del modello ISTAT/AE punto 12

Piani
 Comprendere gli interrati se presenti

Volume totale (V/P)
 Volume totale Vuoto per Pieno
 La misurazione del volume in metricubi deve essere effettuata dal piano di calpestio della quota più bassa del fabbricato che può coincidere con il pavimento dell'interrato

Definizione
 Per volume vuoto per pieno s'intende il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura misurata dall'esterno

		costo merc. €/mc	inc.strut. %	costo m. €/mq
1)	COSTRUZIONI DI NUOVI EDIFICI			
	Abitazioni di lusso, uffici, alberghi, case albergo, case di riposo, edifici commerciali di particolare importanza, ospedali, cliniche e case di cura	370,00	30%	
	Abitazioni	310,00	30%	
	Scuole	326,41	30%	
	Stabilimenti industriali			
	- fino a 6ml. di altezza		60%	403,00
	- oltre 6ml. fino a 8ml.		60%	426,00
- oltre 8ml. di altezza		60%	480,00	
- Per ogni piano		60%	386,00	



G) **INDEROGABILITA' DEI MINIMI TARIFFARI**

La Legge 05/05/1976 n. 340 (G.U. 03/06/1976 n. 144) recita:


Articolo unico

All'articolo unico della L. 04/03/1958 n. 143 è aggiunto il comma seguente:

«I minimi tariffari per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità fissati dalla Legge 02/03/1949 n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili.

L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del Testo Unico, approvato con la citata legge 2/3/1949 n. 143».

Tale disposizione di legge pone quindi nel nulla e priva di qualsiasi efficacia ogni precedente o successivo Decreto, circolare od altro non aventi potere di superare il disposto della legge stessa.



ALLEGATO 3 Note Decreto Bersani

Legge 4 agosto 2006, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183


Art. 2.

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libere professionali ~~in atto~~.

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.



Professionisti:

abolita la tariffa minima per i professionisti, con possibilità del cliente di negoziare la parcella. Da oggi i liberi professionisti - ad eccezione dei medici nell'esercizio della professione reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso - potranno pubblicizzare la propria attività.



file:note documento BERSANI.doc

LIBERE PROFESSIONI

- 1) per i servizi professionali arrivano parcelle 'negoziabili' tra le parti e legate al risultato della prestazione:

con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

EFFETTI:

- RIDUZIONE DELLE PARCELLE

- MAGGIORE EFFICIENZA NELLE PRESTAZIONI OFFERTE.

- 2) i liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità, ora anche sulle riviste informative di pubblica utilità si può 'selezionare' il professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze:

con una norma del decreto legge si abroga il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

EFFETTI:

- L'UTENTE AVRÀ MAGGIORI INFORMAZIONI A SUA DISPOSIZIONE
E QUINDI PIÙ POSSIBILITÀ DI COMPARAZIONE E DI SCELTA

- IL CONSUMATORE AVRÀ ANCHE PIÙ CAPACITÀ CONTRATTUALE

Data:
martedì 06.04.2010

CORRIERE DELLA SERA

Estratto da Pagina:

1

Il Guardasigilli convoca le associazioni per il 15 aprile
**Professioni, il piano Alfano
Stati generali degli Ordini
Tornano le tariffe minime**



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PARCELLE PER IL VISTO DI OPINAMENTO

L’esame delle parcelle viene preventivamente espletato a apposita Commissione consultiva.

Vengono esaminate e successivamente viste:

- note pro-forma (escluse quelle relative a collaudi statici su tema di cui si visteranno esclusivamente le fatture);
- fatture;
- conteggi di onorari.

La richiesta deve essere fatta esclusivamente dal professionista iscritto all’Albo provinciale, in carta libera ed sinterizzata a:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Via Bruni n° 3 - 47100 FORLÌ

Alla richiesta vanno allegati i seguenti atti:

1. Copia atti progettuali ed eventuali atti contabili.
2. Lettera di delibera (nel caso di pubblica amministrazione) di incarico.
3. Autorizzazione dell’Ente di appartenenza (nel caso di dipendente chiamato ad espletare una prestazione autonoma). Tale obbligo vale anche per i docenti che dovranno produrre atto di autorizzazione rilasciato dal capo di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.
4. Disciplinare di incarico.

Onde evitare lavoro infruttuoso per l’ufficio di segreteria dell’Ordine, si invita ad indicare nella nota di richiesta gli allegati prodotti e la dichiarazione sostitutiva di non sussistenza delle condizioni sopra esposte.


La Commissione preposta verrà investita dell’esame delle parcelle solo dopo positiva istruttoria da parte dell’ufficio di segreteria.

DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI, PER L’OPINAMENTO DELLE PARCELLE.

Per ogni parcella liquidata viene applicato sull’imponibile netto (Escluso Cassa Ingegneri e I.V.A.) la percentuale dell’1,5% più un diritto fisso di € 1,03.




CAVALCAVIA INTEGRALE -COORDINATA





ORDINE DEGLI INGEGNERI di FORLÌ-CESENA
Seminario: "Etica e deontologia nell' attività professionale"


CAVALCAVIA INTEGRALE -COORDINATA



ESEMPIO N.	IMPORTO TOTALE OPERE	OPERE STRADALI (V.02)	STRUTTURE PONTE (S.02)	FONDAZIONI SPECIALI
1	€4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.400.000,00	€ 600.000,00
2	€ 8.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 2.800.000,00	€ 1.200.000,00
3	€ 16.000.000,00	€8.000.000,00	€ 5.600.000,00	€ 2.400.000,00
4	€ 25.000.000,00	€ 17.000.000,00	€ 5.600.000,00	€ 2.400.000,00



CAVALCAVIA INTEGRALE -COORDINATA





3. Polizza assicurativa

Importanza

Chi Paga

Responsabilità in solido

**Grazie
dell’attenzione**